



## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

### Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 5 dell'ordine del giorno della seduta del 16/11/2021

<b>N. 78 DEL REG.</b>	<b>Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI</b>
<b>DATA 16/11/2021</b>	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **Novembre** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del Sig. Avv. **MARINARO** Giacomo con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X	18)	CORRADO Giuseppe	X
2)	PALUMBO Filiberto	X	19)	BIANCOLILLO Claudio	X
3)	LAURORA Tommaso	X	20)	AMORUSO LEO	X
4)	BRANA' Vito	X	21)	CIRILLO Luigi	X
5)	Avv. MARINARO Giacomo	X	22)	di GREGORIO Michele	X
6)	CORMIO Patrizia	X	23)	MASTROTOTARO Giuseppe	X
7)	CORNACCHIA Irene	X	24)	ANGIOLILLO ANTONIO	X
8)	CUNA Federica	X	25)	MOROLLO LUCA	X
9)	AVANTARIO Carlo	X	26)	di LEO Giovanni	X
10)	DI TULLO Denise	X	27)	DE TOMA Pasquale	X
11)	MANNATRIZIO ANSELMO	X	28)	CENTRONE Michele	X
12)	RUGGIERO Carlo	X	29)	FERRI ANDREA	X
13)	PARENTE LIA	X	30)	COZZOLI Emanuele	X
14)	LOCONTE Antonio	X	31)	LAURORA Erika	X
15)	BEFANO Antonio	X	32)	CORRARO Felice	X
16)	di MEO Donata	X	33)	SCIALANDRONE Mariangela	X
17)	LOPS Michele	X			

Totale presenti n. 26 Totale assenti n. 7

Il Presidente Marinaro enuncia la **proposta n.147 del 18.10.2021, iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Approvazione Regolamento per l'indizione e lo svolgimento di Referendum consultivi comunali.**

Interviene il Consigliere Tommaso Laurora mettendo in evidenza l'importante obiettivo raggiunto con l'approvazione di questo Regolamento.

Non essendoci altri interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 26 voti favorevoli resi dai 26 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: assente.
- Palumbo Filiberto: assente.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: favorevole.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: favorevole.
- Cuna Federica: assente.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: favorevole.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: assente.
- Befano Antonio: assente.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Lops Michele: favorevole.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Amoruso Leo: favorevole.
- Cirillo Luigi: assente.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.
- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: favorevole.

- De Toma Pasquale: favorevole.
- Centrone Michele: favorevole.
- Ferri Andrea: favorevole.
- Cozzoli Emanuele: favorevole.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corraro Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.**

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- il Comune di Trani riconosce l'istituto dei Referendum comunali, contemplato dall'art.8 del TUEL d.leg.vo 267/00 come forma di partecipazione popolare e di democrazia diretta di carattere opzionale con il quale i cittadini sono chiamati a pronunciarsi esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità;
- a norma dell'articolo 66 dello Statuto comunale, l'indizione e l'attivazione della Consultazione Referendaria sono disciplinate da apposito Regolamento comunale che ne preveda i dispositivi con cui sindacare l'ammissibilità e le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati.

### **Tenuto conto che:**

- i Referendum comunali consultivi possono essere richiesti:
  - con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco;
  - su iniziativa di almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, previa valutazione di ammissibilità del quesito, deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di istruttoria di organo tecnico. La richiesta di valutazione di ammissibilità può essere presentata al Sindaco da un Comitato Promotore, costituito tra

almeno 30 cittadini elettori e deve essere corredata da almeno 500 firme di cittadini elettori residenti nel Comune di Trani;

- non possono essere sottoposti a Referendum consultivo, i seguenti argomenti:
  - a. lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale, il Regolamento di contabilità;
  - b. il Bilancio preventivo ed il Rendiconto della gestione ed i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - c. gli atti relativi a nomine, designazioni o al personale comunale, compreso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e i servizi;
  - d. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
  - e. gli atti e le materie che siano attuativi o che diano applicazione a strumenti di regolazione o pianificazione di Enti sovraordinati o che derivino da gestioni associate con altri Enti, fatti salvi gli aspetti rimessi all'ambito decisionale esclusivo del Comune di Trani;
  - f. le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria dell'ultimo quinquennio.
- Il Referendum non può essere effettuato:
  - nei 6 mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
  - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri Referendum nazionali e nei 6 mesi successivi al loro espletamento;
  - nel caso in cui il Consiglio Comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.
- La validità del Referendum necessita della partecipazione al voto di almeno il 30% degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se, constatata la validità della votazione, si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione.

**Esaminata** la proposta di Regolamento per l'indizione e lo svolgimento di referendum consultivi, predisposto dalla Segreteria Generale e favorevolmente esaminato dalla Commissione Affari Istituzionali, come da verbale di seduta del 26 ottobre 2021.

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ex art.49 t.u. 267/00 nei termini di cui alle accluse attestazioni firmate digitalmente dal Segretario Generale e dal Responsabile del servizio finanziario.

Con l'esito della votazione proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

### **DELIBERA**

- 1.** La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.
- 2. Di approvare**, in attuazione dell'articolo 66 dello Statuto comunale il Regolamento per l'indizione e lo svolgimento di Referendum consultivi, nel testo composto da 12 articoli che è posto in allegato al presente atto.
- 3. Di dare atto che** il citato Regolamento entrerà in vigore il 15 giorno dalla pubblicazione di avviso di avvenuta approvazione, ad intervenuta esecutività del presente deliberato.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 147**

Ufficio Proponente: **Servizio Segreteria Generale - Trasparenza**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - Trasparenza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/10/2021

Il Responsabile di Settore  
dott. Lazzaro Francesco Angelo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. VINCENZO COLUCCI

**DELIBERA N. 78 DEL 16/11/2021**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**Avv. MARINARO Giacomo**

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 16/11/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro in data 10/12/2021  
Giacomo Marinaro in data 10/12/2021

**DELIBERA N. 78 DEL 16/11/2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 10/12/2021 al 25/12/2021 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 10/12/2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**Delcuratolo Debora**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo in data 10/12/2021

# **Regolamento per l'indizione e lo svolgimento di Referendum Consultivi Comunali**

## **Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL REFERENDUM**

1. L'istituto dei referendum comunali, contemplato dall'art.8 del TUEL d.leg.vo 267/00 e dall'articolo 66 dello statuto comunale, costituisce una forma di partecipazione popolare e di democrazia diretta di carattere opzionale con il quale i cittadini sono chiamati a pronunciarsi esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità.
2. L'indizione e l'attivazione della Consultazione Referendaria sono disciplinate secondo il dettato del presente Regolamento comunale che ne preveda i dispositivi con cui sindacare l'ammissibilità e le varie fasi nelle quali si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati.

## **ART. 2- ISTANZE PER INDIZIONE DEI REFERENDUM COMUNALI**

### **ART. 6 REFERENDUM CONSULTIVO**

- A norma dell'articolo 66 dello Statuto, i Referendum comunali consultivi possono essere richiesti:
  - Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.
  - Su iniziativa di almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Non possono essere sottoposti a referendum consultivo, ai sensi dello Statuto Comunale, i seguenti argomenti:
  - a. lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità;
  - b. il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione ed i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - c. gli atti relativi a nomine, designazioni o al personale comunale, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e i servizi;
  - d. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
  - e. gli atti e le materie che siano attuativi o che diano applicazione a strumenti di regolazione o pianificazione di enti sovraordinati o che derivino da gestioni associate con altri Enti, fatti salvi gli aspetti rimessi all'ambito decisionale esclusivo del Comune di Trani;

- f. le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria dell'ultimo quinquennio.

### **ART. 3 – COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE**

- I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituire un Comitato Promotore formato da almeno 30 cittadini elettori, iscritti all'anagrafe comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nessun cittadino può partecipare a più di un comitato promotore nello stesso anno.
- Il Comitato Promotore deve indicare il nome del Presidente e di altri due membri delegati a rappresentarlo di fronte alla Commissione di Garanzia. Il presidente ed i componenti designati sono gli unici soggetti abilitati a presentare istanza di Referendum.
- Ogni Comitato Promotore regolarmente costituito può presentare al Protocollo generale dell'Ente, apposita istanza indirizzata al Sindaco per l'indizione di Consultazione Popolare cittadina finalizzata alla votazione di 1 quesito referendario. L'istanza deve essere corredata di n. 500 firme di sottoscrittori, elettori residenti, raccolte su moduli predisposti e previamente vidimati dalla segreteria generale, a cura e sotto la responsabilità del Presidente e dei due delegati del Comitato, che ne dichiarano l'autenticità sotto la propria personale responsabilità.
- Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di un Referendum consultivo per un numero massimo di 5 quesiti, da effettuarsi in un'unica tornata elettorale.
- L'Ufficio di Segreteria Generale del Comune provvederà ad adottare apposito registro per l'iscrizione delle istanze presentate in ordine progressivo dalla data di ricevimento. L'esame delle istanze sarà effettuato rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

### **ART. 4 ISTITUZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA**

L'ammissibilità della richiesta di Referendum di iniziativa popolare è valutata dal Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia è formato da n. 3 componenti:

- Il Segretario Generale del Comune, che assume anche le funzioni di Presidenza;
- Un rappresentante esterno nominato dai consiglieri di maggioranza;
- Un rappresentante esterno nominato dai consiglieri di minoranza.

I due consiglieri esterni sono eletti in Consiglio Comunale tra soggetti dotati di laurea in discipline giuridiche con particolari competenze in diritto amministrativo, costituzionale e di ordinamento degli Enti Locali.

Le funzioni dei 3 componenti del Comitato di garanzia sono espletate a titolo gratuito.

Il Segretario Generale, nonché Presidente del Comitato di Garanzia, provvede ad effettuare le verifiche su eventuali cause ostative alla candidatura ed incompatibilità dei soggetti votati, ad insediare il Comitato entro 30 giorni dalla sua nomina e a redigere un Regolamento interno per il funzionamento dello stesso.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato.

Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza, dimissioni od altro impedimento, il Consiglio Comunale è convocato entro i successivi 30 giorni per la sua sostituzione.

### **ART. 5 AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO**

1. Il sindaco entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad inviarla al presidente del Consiglio Comunale che ne informa i Capi Gruppo Consiliari e l'assegna al competente Comitato di Garanzia. Quest'ultimo si pronuncia formalmente, con atto motivato che deve essere notificato al presidente del Comitato promotore del referendum e al sindaco, circa l'ammissibilità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di assegnazione. In casi di particolare complessità o richiedenti attività istruttoria, il termine può essere raddoppiato
2. Il giudizio di ammissibilità consiste esclusivamente nella verifica che quanto proposto non sia in contrasto con quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Il Comitato di Garanzia si esprime sull'ammissibilità di un numero massimo di 5 quesiti referendari.
4. Il giudizio del comitato di garanzia, entro i successivi 30 giorni, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **ART. 6 RACCOLTA DELLE FIRME**

Il Comitato Promotore, ricevuta la comunicazione sull'ammissione del referendum, procede alla raccolta delle firme per la presentazione del quesito referendario.

- Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli contenenti all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Trani — Richiesta di Referendum Popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati all' Ufficio Elettorale che provvede alla vidimazione apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio e la firma del Segretario Generale.
- Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile: Cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore ed estremi del documento di identificazione. Le firme possono essere autenticate da un Notaio, Cancelliere, dal Segretario generale o da Impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le

autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

- La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio Elettorale comunale entro le ore 13:00 del novantesimo giorno successivo al giorno della notifica al Presidente del Comitato promotore della decisione di ammissione ai referendum.
- Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, verificata la regolarità delle sottoscrizioni, entro 30 giorni dal deposito delle stesse, provvede a darne comunicazione al Segretario Comunale.
- Il Segretario Comunale, verificata la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente, entro 30 giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.

### **ART. 7 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

1. La Giunta Comunale, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio elettorale centrale al quale compete anche l'accertamento della regolarità del procedimento. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del referendum.
2. Il referendum non può essere effettuato:
  - nei 6 mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
  - in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - nei 6 mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum nazionali e nei 6 mesi successivi al loro espletamento;
  - nel caso in cui il Consiglio Comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.
3. Almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento del referendum sono pubblicati a cura del Comune manifesti nei quali dovranno essere indicati:
  - a. il testo del/i quesito/i sottoposto/i a referendum;
  - b. gli aventi diritto al voto;
  - c. il giorno e l'orario della votazione;
  - d. l'ubicazione dei seggi elettorali;
  - e. il quorum necessario per la validità del referendum.
4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'Ufficio elettorale, che predispose i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. La Giunta Comunale, ai sensi della:
  - Legge 25 Maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme sui Referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
  - Legge 4 Aprile 1956 n. 212 (modificata dalla L. 24.04.1975 n. 130) ed aggiornata al 2014 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale);

individua ed assegna per la propaganda referendaria un numero di spazi non inferiore al 50% di quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali, equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto al quesito. Le richieste degli spazi

devono essere presentate, nei termini previsti dall' Ufficio Elettorale, dai comitati promotori, dai gruppi consiliari o da comitati formati da almeno 100 cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla Segreteria generale del Comune.

7. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali in materia.
8. Il referendum può essere revocato con idonea e motivata deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con maggioranza qualificata di  $2/3$  dei componenti assegnati, qualora, in data successiva alla proposta di indizione del referendum consultivo siano stati adottati provvedimenti o siano intervenute condizioni tali da rendere inutile la consultazione. Il Sindaco provvede a revocare il referendum, sentito obbligatoriamente il parere del Comitato di Garanzia.
9. Il referendum già indetto è automaticamente sospeso in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale. La nuova data deve essere fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

### **ART. 8 - PROCEDIMENTO ELETTORALE**

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spettano al Segretario comunale ed all' Ufficio elettorale che predispongono tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie, impartendo le opportune direttive per gli uffici comunali ai fini del corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
2. Hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani e dell'U.E. regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18<sup>o</sup> anno di età entro il giorno delle votazioni.
3. Ogni seggio elettorale per il referendum comunale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente ed uno di segretario.
4. Il presidente e gli scrutatori sono estratti a sorte dalla Commissione Elettorale tra gli iscritti nei rispettivi Albi comunali; anche i membri supplenti sono sorteggiati. Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese ed i compensi previsti dalla normativa elettorale.
5. L'insediamento del seggio deve avvenire nel pomeriggio del giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento del referendum. L'ufficio elettorale centrale consegna ai Presidenti di seggio una copia delle liste elettorali, le schede per le votazioni, i verbali e tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle votazioni.
6. Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di Domenica - dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
7. Le schede di votazione per il Referendum Consultivo devono essere di diverso colore per ogni quesito referendario.
8. All'avente diritto al voto, identificato tramite presentazione della tessera elettorale e di idoneo documento attestante l'identità, vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili.
9. E' facoltà dell'elettore non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e non ritirare le relative schede.
10. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

11. L'Ufficio Elettorale centrale predispone le istruzioni per l'espressione del voto e per i criteri di valutazione dello stesso.
12. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Al termine il Presidente di ogni seggio proclama il risultato dello scrutinio e sottoscrive il verbale delle operazioni congiuntamente agli altri componenti del seggio. Il verbale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio vengono immediatamente consegnati all'Ufficio elettorale centrale.
13. L'Ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati, provvede alla trasmissione degli atti al Sindaco entro dieci giorni dalla chiusura della consultazione.

### **ART.9 – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE**

1. Allo scopo di semplificare il procedimento referendario ed anche di contenerne i costi organizzativi ed economici, fermo restando il rispetto delle regole, delle misure e precauzione a garanzia della segretezza del voto e delle certezza del risultato, potranno essere assunte misure di semplificazione, quali:
  - Concentrazione e/o spostamento dei seggi elettorali in edifici diversi da quelli ordinariamente utilizzati
  - Utilizzo di piattaforme digitali e/o strumenti elettronici per l'identificazione dell'elettore, l'espressione del voto, il conteggio dei risultati

### **ART. 10 - ESITO DEL REFERENDUM**

1. La validità del Referendum necessita della partecipazione al voto di almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, constatata la validità della votazione, si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali da parte dell'Ufficio elettorale, alla proclamazione dell'esito della consultazione.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto e assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione.

### **ART.11 - NORME FINANZIARIE E DI RINVIO**

1. In sede di redazione annuale del bilancio previsionale di esercizio finanziario, è fatto obbligo di prevedere lo stanziamento - su apposito capitolo - della somma necessaria a garantire lo svolgimento delle consultazioni referendarie di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale, nonché all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 normativa nazionale vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

### **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.